

Verbale del Revisore dei Conti n. 15 / 2024

Certificazione del rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024 dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Parere sulla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria alla contrattazione integrativa per l'anno 2024

Il revisore unico dell'intestato comune, nella sua funzione di controllo e indirizzo, così come prescritto dall'art. 239 del TUEL,

- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2024 di approvazione del Documento unico di programmazione- DUP semplificato -per il triennio 2024-2026. (cfr parere n. 2/2024)
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. (cfr parere n. 2/2024)
- **Vista** determinazione n. 44 del 11.12.2024 (r.g. n. 432/2024) del Responsabile dell'Area Finanziaria avente ad oggetto: "Costituzione definitiva fondo risorse decentrate anno 2024 (art. 79 CC NL 16/11/2022)".
- **Vista** la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria trasmessa dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria afferente la sopra citata costituzione del fondo per l'anno 2024.
- **Considerato** che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative.
- **Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999, l'Art. 54 del CCNL del 14/09/2000, l'Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001, l'Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004, l'Art. 4 del CCNL del 09/05/2006, l'Art. 8 del CCNL del 11/04/2008, l'Art. 4 del CCNL del 31/07/2009, l'Art. 67 del CCNL del 21/05/2018, l'Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il D.M. 17/03/2020.
- **Visti:**

-L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo

periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

-L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile".

-L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo".

-L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".

-L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative".

-Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

-Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”.

- **Vista** la delibera di Giunta comunale n. 57 del 11.12.2024 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi per la destinazione della parte variabile del fondo salario accessorio per l'anno 2024.
- **Richiamata** la delibera di Giunta comunale n. 53 del 20.11.2024 ad oggetto : “ Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.), contenente la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026.
- **Richiamata** la sopra citata delibera di Giunta comunale a mezzo della quale è stato adottato il piano della performance /obiettivi per il 2024 ed il programma triennale per prevenzione della Corruzione (all'interno del P.I.A.O.).
- **Analizzati** i documenti ricevuti in data 20-31 dicembre 2024 come allegati alla richiesta di parere e segnatamente:
 - deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 11.12.2024;
 - determinazione di costituzione del Fondo Risorse Decentrate del Responsabile Area Finanziaria n. n. 44 del 11.12.2024 (r.g. n. 432/2024);
 - preintesa sottoscritta contratto collettivo integrativo decentrato per l'anno 2024;
 - relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
 - pareri di regolarità tecnico-contabile;
- **Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2.
- **Esaminata in particolare** la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo.
- **Preso atto** che in data 20.12.2024 si è tenuta la delegazione trattante relativa alla preintesa per l'utilizzo del fondo anno 2024.
- **Tenuto conto** che il numero dei dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato con nota prot. 12454 del 15.01.21, è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 , pertanto, ai sensi dell'art. 33 co.2, D.L. 34/2019 , il fondo ed il limite di cui all'art. 23 co.2 D.lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pr-capite riferito al 2018.
- **Preso atto** che il “fondo” per l'anno 2024, come definito nella citata determinazione n. 44 del 11.12.2024 **è quantificato complessivamente in €. 44.222,70 , di cui €. 17.955,06 ascrivibile a risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ed €. 26.267,64 ascrivibile a risorse a carattere variabile**, su detto fondo è stata operata a totale una decurtazione ulteriore pari ad €. 11.141,41 al fine del rispetto del tetto di cui all'art. 23, co.2 D.lgs n. 75/2017 , onde, il fondo rideterminato per l'anno 2024 è pari ad **€. 33.081,29** e così come rappresentato nella tabella che segue:

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	20.328,59
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità (B)	2.373,53
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B)	17.955,06
TOTALE Risorse variabili (C)	26.267,64
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	11.141,41
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)	15.126,23
TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)	33.081,29

- **Evidenziato** che dal fondo come sopra determinato debbono sottrarsi le risorse già erogate ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali per € 5.174,51 (progressioni orizzontali e indennità di comparto) e che pertanto si rende necessario procedere all'impegno della sola quota utilizzabile, al netto degli incentivi tecnici (€ 15.000,00) pari ad € 12.906,78 (fondo trattamento accessorio) .

-**Preso atto** che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale.

-**Preso atto** che con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 co.1, CCNL 01/04/1999, non risulta stanziata alcuna somma.

Osservato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2024 è stata prevista nel bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2024;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli di bilancio in quanto la somma di € 12.906,78 è prevista sul capitolo 10180101 del bilancio di previsione 2024/2026;

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

Visti-Viste

il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

il D.Lgs.n.165/2001;

il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Raccomandando

che la corresponsione delle retribuzioni di risultato avvenga all'esito del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati in ipotesi di incremento di produttività nel rispetto dei principi sanciti dalla legge.

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024 nei limiti di quanto sopra riportato.

Esprime

parere favorevole in ordine alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria afferente la costituzione del fondo per l'anno 2024.

Lì, 31.12.2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Schirra

firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

SCHIRRA GIOVANNI

Firmato il 31/12/2024 17:53

Seriale Certificato: 2179286

Valido dal 08/02/2023 al 08/02/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA